

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 27.

Interventi regionali per la promozione della cultura europeista.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario di Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza del processo di unificazione europea e si impegna nella promozione dello stesso e dei valori ad esso legati.

Art. 2

Iniziative culturali regionali.

1. La Regione organizza annualmente un premio denominato "Veneto per l'Europa". Le modalità per l'assegnazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Regione promuove e sostiene altresì anche in collaborazione con enti locali e associazioni iniziative culturali e di ricerca, convegni di informazione su temi dell'Europa unita e dell'impatto delle politiche dell'Unione europea.

Art. 3

Associazione veneta per l'educazione all'Europa.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione promuove, unitamente agli enti locali o loro associazioni, la costituzione della "Associazione veneta per l'educazione all'Europa", associazione senza fini di lucro, il cui statuto deve prevedere:

- a) la possibile adesione in aggiunta ai soci fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale, che perseguano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
- b) le quote di partecipazione al fondo di gestione.

2. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e diffusione delle tematiche relative al processo di unificazione europea negli istituti scolastici, d'intesa con le autorità scolastiche. A questo fine:

- a) organizza corsi di aggiornamento per capi di istituto, docenti e studenti, nonché convegni, seminari o simposi;
- b) provvede alla produzione di materiale didattico e alla riproduzione e distribuzione di materiale informativo ed educativo fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, concernenti il principio di unificazione europea;
- c) promuove e svolge ogni forma di collaborazione con analoghe associazioni di paesi appartenenti alla Unione europea e al Consiglio d'Europa.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.

4. E' altresì autorizzata a versare all'associazione un contributo annuo non superiore a lire 150 milioni.

5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, l'associazione deve presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo, corredato da copia della documentazione di spesa.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1995 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di lire 50 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3400 "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionali 8 settembre 1978, n. 49 e articolo 27, legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8)" nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995, per lire 50 milioni, in termini di previsione e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3402 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionali 8 settembre 1978, n. 49 e articolo 27, legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8)" nello stato di previsioni della spesa del bilancio preventivo 1995 e per lire 100 milioni in termini di competenza e cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti normali", partita n. 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 70006 "Interventi regionali per la promozione della cultura europeista" con lo stanziamento di lire 200 milioni per competenza e per cassa.

3. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70006 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e

successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 27.

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Belcaro, Cadrobbi, Vigna, Ceccarelli, Andreatta e Valpiana relativa a: "Interventi regionali per la promozione di una cultura europeista e federalista" (progetto di legge n° 373);
- disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione 22 novembre 1994, n. 87/DDL) relativo a: "Partecipazione regionale all'Associazione veneta per l'educazione all'Europa" (progetto di legge n° 509);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 6ª commissione consiliare la quale, sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato: "Interventi regionali per la promozione della cultura europeista";
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 marzo 1995, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Pierantonio Belcaro ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 marzo 1995, n. 2913;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 aprile 1995, prot. n. 2031/20199/1, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.